



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

*Sezione III Civile*

r.g.e. 2265/ 2018

Il G.E., letta l'istanza di cui all'art. 624 bis che precede;  
considerato che l'istanza è stata tempestivamente depositata

**PQM**

dispone la sospensione della procedura esecutiva fino al 21.04.2025;  
dispone nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;  
avvisa che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;  
avvisa che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;  
avvisa che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;  
nomina, in sostituzione del custode già nominato, il debitore esecutato.

Milano, 21/03/2025

Il G.E.

Rita Bottiglieri